

proposta di legge n. 307

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 10 aprile 2013

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dall'esigenza di garantire la tempestiva attuazione delle disposizioni statali relative alla razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

La proposta, in particolare, prevede l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 28, a decorrere dalla data di efficacia del primo Piano socio-sanitario regionale approvato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Prevede, poi, l'abrogazione dell'articolo 5 della medesima legge regionale, il quale conteneva disposizioni transitorie e finali.

Al fine di superare questioni interpretative stabilisce, altresì, che i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionali assicurano l'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1696 del 3 dicembre 2012.

Art. 1*(Applicazione della l.r. 28/2012)*

1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del servizio sanitario regionale” e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”), si applicano a decorrere dalla data di efficacia del primo Piano socio-sanitario regionale approvato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2*(Attuazione del Piano socio-sanitario regionale 2012/2014)*

1. Le deliberazioni della Giunta regionale che costituiscono attuazione del Piano socio-sanitario regionale 2012/2014 non sono soggette al parere delle Commissioni assembleari.

Art. 3*(Norma finale e abrogazione)*

1. I direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale assicurano l'attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 dicembre 2012, n. 1696.

2. L'articolo 5 della l.r. 28/2012 è abrogato.